

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

SAN BENEDETTO ONLUS

Art. 1

E' costituita in San Benedetto Po (MN) l'Associazione "San Benedetto ONLUS" con sede a San Benedetto Po in via Piazza Teofilo Folengo, 19. Nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico è previsto l'uso della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS"

Art. 2

Principi Ispiratori

L'associazione si ispira ai principi cristiani circa la centralità della persona, il valore della famiglia, l'educazione alla virtù cristiana della solidarietà con gli ultimi, così come sono proposti dal Magistero della Chiesa. Le attività descritte all'art. 3 sono rivolte esclusivamente a soggetti svantaggiati, ed in particolare a persone povere di qualsiasi nazionalità e religione. L'associazione con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri soci, aderenti e volontari, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Art. 3

Scopi

L'associazione "San Benedetto ONLUS" persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nei settori di assistenza e beneficenza. In particolare svolge attività di assistenza sociale, socio-sanitaria e di beneficenza rivolta a persone in condizione di disagio. Al fine di svolgere le proprie attività, l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie dirette e gratuite dei propri aderenti e volontari, senza perseguire alcuna attività a scopo di lucro (legge 11/891 n 266). All'interno dell'associazione è escluso lo svolgimento di attività che non siano direttamente connesse allo scopo sociale, intendendo per

attività connesse quelle necessarie per il raggiungimento delle attività istituzionali quali la vendita di gadget e oggetti di modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione.

Art.4 **Gli Associati**

Possono essere associati dell'associazione "San Benedetto ONLUS":

Le Parrocchie dei vicariati di "S. Anselmo e S. Benedetto" e della "Madonna della Comuna e S. Benedetto";

Altri Enti Ecclesiastici e Associazioni ecclesiali operanti nello stesso Vicariato e nei comuni limitrofi;

La Caritas diocesana di Mantova.

L'ammissione di nuovi associati è deliberata dall'assemblea degli associati con il voto favorevole della maggioranza di due terzi (2/3) degli associati, su richiesta da presentarsi al Consiglio direttivo e a fronte del conferimento di una o più quote di adesione.

La richiesta di ammissione è accolta o respinta a insindacabile giudizio dell'assemblea e senza alcun obbligo di motivazione.

La partecipazione all'associazione è a tempo indeterminato.

L'associato, nella persona del proprio Rappresentante, partecipa con diritto di voto all'assemblea degli associati ed è obbligato a concorrere alla formazione del patrimonio attraverso la sottoscrizione di una o più quote pari a Euro 300 al momento dell'adesione e successivamente con una quota annua determinata dall'assemblea. La quota associativa è intrasferibile.

Ogni associato ha diritto ad un solo voto qualunque sia la quota di patrimonio sociale sottoscritta.

Ogni associato può prendere visione di tutti gli atti deliberativi assunti dall'associazione a qualsiasi livello ed in particolare potrà prendere visione del rendiconto di gestione che dovrà essere depositato presso la sede sociale almeno dieci (10) giorni prima dell'assemblea annuale di approvazione.

I soci e gli aderenti hanno il diritto di partecipare alle assemblee e se in regola con il pagamento della quota annuale di votare direttamente; hanno il diritto di conoscere i programmi dell'associazione e di partecipare alle attività.

I soci e gli aderenti sono obbligati ad osservare lo Statuto e le delibere adottate dagli organi sociali; a versare il contributo annuale e a svolgere le attività concordate. E' esclusa la figura del socio temporaneo.

Art. 5

Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per estinzione o scioglimento della Parrocchia o di altro Ente associato, per recesso o per esclusione.

La perdita della qualità di associato è deliberata dallo stesso organo che decide dell'ammissione e non dà alcun diritto di pretendere la restituzione di quanto conferito nel patrimonio sociale.

L'esclusione dall'associazione può avvenire per venir meno degli intenti di perseguire gli scopi sociali o a seguito dell'inosservanza delle disposizioni statutarie e delle delibere degli organi sociali, per il compimento delle azioni e comportamenti che contrastano con gli scopi associativi e per il mancato adempimento degli obblighi di contribuire alla formazione del patrimonio sociale.

L'associato che esercita il proprio diritto di recesso ha comunque l'obbligo di pagare la quota dell'anno durante il quale recede.

Art. 6

L'assemblea degli associati

L'assemblea è composta dagli associati ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e in seconda convocazione con la presenza della maggioranza degli associati. Se non espressamente richiesta dal presente Statuto una maggioranza diversa, tutte le delibere dell'assemblea sono adottate a maggioranza dei presenti ed è stata inoltre tolta la possibilità di delega.

Art. 7

Convocazione dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Coordinatore assembleare ed è convocata dal medesimo oppure dal Consiglio direttivo ogni qual volta ve ne sia la necessità.

L'assemblea deve comunque essere convocata almeno due volte l'anno:

entro il 30 novembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo

entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo.

La convocazione è possibile anche a seguito di richiesta scritta, e debitamente motivata, presentata al Coordinatore assembleare sottoscritta da almeno 1/10 degli associati.

L'organo che convoca l'assemblea avrà cura di predisporre l'ordine del giorno che dovrà essere comunicato almeno otto giorni prima della riunione assembleare ad ogni associato.

Art. 8 **Funzioni dell'assemblea degli associati**

L'assemblea degli associati deve:

Deliberare con voto favorevole di 2/3 degli associati sull'ammissione di nuovi associati e sull'esclusione e la perdita della qualità di associato.

Deliberare lo scioglimento dell'associazione.

Deliberare eventuali modifiche del presente Statuto con voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.

Eleggere il Coordinatore assembleare con voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti all'assemblea

Eleggere i componenti del Consiglio direttivo con voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti all'assemblea.

Approvare il bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione con voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti all'assemblea

Revocare le nomine di Coordinatore assembleare e di componente del Consiglio direttivo con voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti all'assemblea

Eleggere l'organismo di controllo qualora richiesto dalla legge. (Sindaci)

Deliberare su tutte le altre questioni attinenti all'oggetto sociale e indicate nell'o.d.g. che vengono sottoposte a maggioranza semplice dei presenti.

Sono in ogni caso deliberate con votazione a scrutinio segreto:

L'ammissione di nuovi associati

L'esclusione e la perdita di qualità di associato

Le nomine e le revoche delle cariche di Coordinatore assembleare, di componente del Consiglio Direttivo e di componente dell'organo di controllo. (Sindaci)

Qualsiasi altra decisione inerente singoli associati.

Le decisioni che in ogni caso la maggioranza dei presenti ritiene utile siano prese a scrutinio segreto.

Dall'attività dell'assemblea dovrà essere redatto un verbale da parte del Segretario - Tesoriere di cui all'Art.15 del presente Statuto o da altra persona designata dal Coordinatore assembleare.

Art. 9

Il Coordinatore assembleare

Il Coordinatore assembleare può predisporre la convocazione dell'assemblea fissando in questo caso l'ordine del giorno. Il Coordinatore assembleare presiede l'assemblea dirigendo la discussione e le eventuali operazioni di voto. Può essere eletto Coordinatore assembleare il Rappresentante legale di un associato.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo

E' composto da 3 o 5 membri eletti dall'assemblea degli associati. Possono essere elette anche persone non associate. La riunione del Consiglio direttivo è valida quando siano presenti almeno tre membri, compreso il Presidente, e può essere validamente convocata dal Presidente o da almeno due membri con richiesta scritta comunicata al Presidente.

Art. 11

Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo deve:

Esercitare i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione.

Dare esecuzione delle delibere dell'assemblea degli associati.

Compilare i rendiconti e i bilanci annuali (ex art 25 Decreto Legislativo 4/12/1997) da sottoporre all'assemblea; deliberare, qualora risulti opportuno e comunque almeno due volte l'anno per l'approvazione dei bilanci, la convocazione dell'assemblea.

Nominare, ai sensi dell'art. 15 il Segretario tesoriere.

Eleggere tra i propri componenti un Presidente con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio direttivo.

Art. 12 **Il Presidente del Consiglio direttivo**

Il Presidente è il legale Rappresentante dell'associazione.

Il Presidente resta in carica per la durata del Consiglio direttivo che l'ha eletto.

Egli presiede le riunioni del Consiglio direttivo e dirige l'attività dell'associazione perseguendo gli scopi ideali di cui all'art. 3 e vigilando sull'attività delle opere permanenti promosse dall'associazione.

Egli firma la corrispondenza e tutti gli atti dell'ufficio e in caso di impedimento o assenza è sostituito da un membro del Consiglio direttivo da sé delegato.

Al Presidente viene affidata anche la rappresentanza processuale dell'associazione.

Art. 13 **Il collegio sindacale**

Il collegio dei Sindaci è composto da tre membri eletti dall'assemblea degli associati con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Possono essere elette anche persone non associate.

La nomina a Sindaco può essere revocata con delibera assembleare votata dalla maggioranza dei presenti.

Compito del collegio sindacale è di verificare periodicamente il corretto andamento dell'amministrazione dell'associazione e quella delle opere permanenti promosse. Le risultanze degli accertamenti devono formare oggetto di relazione annuale all'assemblea degli associati.

Art. 14 **Il patrimonio**

Il patrimonio iniziale dell'associazione è costituito dalle quote iniziali degli associati, di cui all'art. 4

Spetta al Consiglio direttivo decidere i modi di utilizzo del patrimonio.

I redditi del patrimonio, le quote annuali di associazione, i contributi pubblici o privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dall'associazione costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività associative.

Gli utili, gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, e quant'altro citato nei due paragrafi precedenti non potranno essere distribuiti neppure in maniera indiretta, salvo diversa disposizione legislativa, ma dovranno essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o a quelle ad esse connesse.

Art. 15 **Il Segretario - tesoriere**

Il Segretario-tesoriere è nominato dal Consiglio direttivo anche al di fuori dei propri membri. Suo compito è di compilare e conservare i libri dell'ufficio e di casse, di tenere l'inventario dei beni dell'associazione.

Il Segretario-tesoriere è inoltre depositario e responsabile della cassa e provvede ai pagamenti e alle riscossioni, previo ordine scritto da parte di un componente del Consiglio direttivo.

Art. 16 **Le cariche sociali**

Le cariche sociali hanno la durata di cinque anni e non possono essere conferite alla medesima persona per più di tre volte

Non comportano retribuzione, né costituiscono in nessun caso rapporto di impiego con l'associazione.

Ogni soggetto titolare di qualsiasi carica all'interno dell'associazione è tenuto ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina di un sostituto.

Art. 17 **Scioglimento dell'associazione**

Ai fini dello scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati. La proposta di scioglimento deve essere all'ordine del giorno della riunione assembleare nella quale viene votata e può

provenire soltanto dal Consiglio direttivo legittimamente in carica (e non quindi dopo la scadenza del mandato) oppure da un terzo degli associati.

Art. 18
Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento o di estinzione per qualsiasi motivo dell'associazione, il patrimonio residuo dopo la liquidazione di ogni passività, viene devoluto dall'assemblea dei soci con la maggioranza indicata nell'art.17 ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità sentito l'Organismo di Controllo di cui all'art. 3 comma 190 legge 23/12/96 n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge e comunque nel rispetto dell'art. 10 del Decreto Legislativo Dic. 1997 n. 460

Art. 19

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni previste dal Codice Civile e dal Decreto Legislativo 460/97.